

DELIBERA N. 98/09/CSP

**Esposti del Movimento Politico La Destra e del Movimento per le Autonomie,
presenti alle elezioni europee sotto il simbolo “L’Autonomia”, nei confronti della
società Sky Italia S.r.l..
(Emittenti per la radiodiffusione televisiva “SkyTg24”)
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 maggio 2009;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009;

VISTO l’esposto del Sen. Francesco Storace, in qualità di Segretario Federale del movimento politico “La Destra”, e dell’On. Raffaele Lombardo in qualità di Segretario Federale del movimento politico “Movimento per le Autonomie”, che hanno presentato per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia liste comuni, unitamente all’Alleanza di Centro e al Partito Pensionati, con un simbolo costituito dalle quattro formazioni politiche sotto la Dizione unica “L’Autonomia” in tutte le circoscrizioni italiane, pervenuto in data 19 maggio 2009 (prot. n. 39487), con il quale si lamenta la presunta violazione da parte della società Sky Italia s.r.l.. della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell’informazione, in quanto, dalla data di indizione dei comizi elettorali non sono stati attribuiti spazi adeguati nei telegiornali e nei programmi di SkyTg24.

In particolare, si denuncia che alla lista esponente sono stati attribuiti, nel periodo dal 29 aprile all'8 maggio, solo i seguenti tempi di antenna nei telegiornali di Skytg24 (tutte le edizioni) : 0 minuti e 0 secondi al MPA e 0 minuti e 0 secondi a La Destra, su un totale di 19 ore, 1 minuto e 35 secondi.

Nello stesso periodo nessuna presenza dei soggetti esponenti è stata registrata nemmeno nei programmi e nelle rubriche di testata;

VISTA la nota in data 20 maggio 2009 (prot. n. 0039465) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società Sky Italia s.r.l. le relative controdeduzioni in merito agli esposti pervenuti, ai sensi del'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTA la memoria trasmessa dalla società. Sky Italia s.r.l pervenuta in data 21 maggio 2009 (prot. n. 0040065), nella quale la società ha eccepito quanto segue :

- Sky è un canale *all news* che diffonde tutto il giorno notizie e relativi approfondimenti, strettamente legati all'attualità della cronaca;
- gli esponenti lamentano l'asserita violazione della legge 28 del 2000 e dell'articolo 7 della delibera Agcom n. 57/09/CSP con riferimento al periodo 29 aprile – 8 maggio, e propongono le loro doglianze sia in qualità di Lista unitaria formata da quattro soggetti politici, sia in qualità di soggetti politici con riferimento a La Destra e MPA. Tuttavia l'unico soggetto astrattamente legittimato è la lista unitaria che si è presentata alle elezioni politiche;
- la denuncia è improcedibile per il mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal fatto denunciato;
- l'asserita lesione derivante dal ridotto tempo di parola concesso agli esponenti radicali si pone in contrasto con la norma recata dall'articolo 1, comma 5, della legge 515/1993, come modificata dall'articolo 5 della legge 28 del 2000, secondo la quale durante il periodo elettorale la presenza dei soggetti politici nei notiziari deve essere legata all'esigenza di garantire la completezza e l'imparzialità dell'informazione; ne discende che il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto deve essere valutato esclusivamente in relazione a tale esigenza, con specifico riferimento ai fatti strettamente legati all'attualità della cronaca;
- Sky Tg 24 , così come consentito dalla legge, non diffonde programmi di comunicazione politica, cosicchè non è dato comprendere a quali spazi l'esponente intende riferirsi;
- la rilevata genericità dell'esposto da luogo alla sua inammissibilità, così come il mancato invio della documentazione comprovante l'avvenuto recapito anche agli altri destinatari;
- dai dati pubblicati nel sito dell'Autorità si evince che anche altri Tg nazionali non hanno ritenuto di attualità, né di particolare rilevanza ai fini della completezza e imparzialità dell'informazione le posizioni degli esponenti;

- si segnala, inoltre, che Sky, già prima del ricevimento dell'esposto aveva provveduto ad invitare l'On. Storace e l'On. Lombardo in una delle prossime puntate della trasmissione "Un Caffè con...", programma di approfondimento trasmesso all'interno di Sky Tg24 Mattina;
- Sky è stato eletto anche quest'anno "Migliore Tg dell'Anno" proprio in considerazione del pluralismo, della completezza e dell'obiettività dell'informazione .

RITENUTO, quanto all'eccezione di natura formale sull' inammissibilità della segnalazione per tardività e per genericità , che l'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP prevede, relativamente ai programmi di informazione trasmessi dalle emittenti televisive nazionali, tra cui sono compresi anche i telegiornali, che il rispetto delle condizioni ivi previste, tra cui quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità, che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Ai fini del riscontro di tali squilibri, l'Autorità effettua il monitoraggio dei programmi di informazione e pubblica i relativi dati con cadenza settimanale nel corso della campagna elettorale;

RILEVATO che i soggetti politici segnalanti, di cui il MPA già presente al Parlamento nazionale nel Gruppo Misto di Camera e Senato, hanno presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori, come risulta dai dati forniti dal Ministero dell'Interno, e sono, pertanto, soggetti legittimati, secondo le previsioni della delibera n.57/09/CSP;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio a disposizione, forniti dall'ISIMM Ricerche, relativamente alle edizioni dei telegiornali di "Skytg24" e ai programmi di approfondimento riconducibili alla testata Skytg24, risulta che nel periodo 3 aprile -17 maggio 2009, non è stato rilevato alcun tempo di parola dei soggetti segnalanti;

RILEVATO che, in un quadro di valutazione comparativa dei tempi di parola fruiti da altre forze politiche e complessivamente esaminando i programmi dell'area dell'informazione , si rileva la totale assenza del soggetto politico segnalante;

CONSIDERATO che le trasmissioni di approfondimento e i notiziari ricondotti alle responsabilità delle testate giornalistiche, essendo programmi identificabili per impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi di approfondimento informativo e nei notiziari relativi alla competizione elettorale non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della

ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento;

RILEVATO che la specifica disciplina dei programmi di informazione per le elezioni europee del 2009, concernente le emittenti televisive private, è dettata, dall'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP il quale prevede che “ *nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalla emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche*”;

CONSIDERATO che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorità, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e le pari opportunità tra tutti i soggetti politici competitori;

CONSIDERATO, pertanto, che la società in questione non ha assicurato nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo diffusi nel periodo oggetto della segnalazione, la presenza della lista denunciante sui temi della campagna elettorale, tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dall'articolo 5 della legge 28 del 2000 e dei criteri stabiliti dall'articolo 7 della delibera n. 57/09/CSP, in particolare quello della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

VISTO l'articolo 7 della citata delibera n. 57/09/CSP del 15 aprile 2009, il quale prevede al quinto comma che “*Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti*”;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28/00 e dalle relative disposizioni attuative relative alla campagna elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA l'urgenza di provvedere al ripristino del tempo spettante al soggetto politico denunciante stante l'imminente conclusione della campagna elettorale ;

VISTI l'articolo 10, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 26, comma 15, della delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino , relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Sky Italia s.r.l. esercente l'emittente televisiva "*Skytg24*", con sede in Roma, via Salaria, 1021:

1. di trasmettere, nel notiziario "*Skytg24*", a partire dalle prime edizioni utili e, comunque, entro quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con partecipazione del soggetto politico segnalante in misura adeguata al riequilibrio informativo;
2. di rispettare, nel prosieguo della campagna elettorale, nel complesso dei propri programmi informativi , nei confronti del soggetto segnalante, i criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della

legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 22 maggio 2009

D'ordine del Presidente
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola